

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 166

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLINGUER MARIO, AMADEI LEONETTO e MARIANI*Presentata il 28 giugno 1963*

Modifiche alla legge 24 dicembre 1949, n. 983, sul passaggio degli aiutanti nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura fu presentata (col n. 4418) una proposta di legge identica alla presente con le firme dei sottoscritti e di altri deputati dello stesso Gruppo che non furono rieletti. Essa ottenne il parere favorevole della I Commissione il 23 gennaio 1963 ma l'iter legislativo fu interrotto dallo scioglimento delle Camere. Ne riproduciamo la illustrazione e l'articolo proposto.

Il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie venne istituito per colmare l'insufficienza degli organici dei cancellieri e segretari giudiziari e con mansioni proprie degli impiegati delle carriere esecutive.

Nella legge istitutiva venne, però, prevista la possibilità che i cancellieri e segretari giudiziari fossero sostituiti dagli aiutanti, nel caso di necessità.

Perdurando l'insufficienza di organici di cui si è parlato, gli aiutanti vennero adibiti, per molti anni quasi esclusivamente a mansioni proprie della categoria superiore. Tale situazione venne sanata con la legge 24 dicembre 1949, n. 983, che soppresse il ruolo degli aiutanti, consentendo a costoro il passaggio nella carriera di concetto, previo giudizio di idoneità da parte della Commissione Centrale di scrutinio. Il passaggio venne concesso subito a coloro che erano muniti del titolo di studio di scuola media superiore o, in mancanza, dopo 10 anni di effettivo servizio, purché compiuto entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Per consentire che del beneficio di cui sopra potessero godere anche gli aiutanti nominati in ruolo nel 1949, le norme vennero prorogate di altri cinque anni con la legge 20 dicembre 1954, n. 1221, ed infine, con la legge 17 febbraio 1958 n. 60, il beneficio è stato esteso agli aiutanti del ruolo aggiunto. In tal modo il ruolo è venuto ad assottigliarsi e sarà pressoché esaurito allorquando tutti gli aiutanti del ruolo aggiunto saranno passati nella carriera di concetto.

Rimarranno nel primitivo ruolo poche decine di impiegati, che a suo tempo non vennero dichiarati idonei, ma che hanno ugualmente continuato ad espletare, in virtù della legge istitutiva, mansioni proprie del personale della carriera di concetto.

Trattasi di impiegati in servizio da vari lustri (alcuni da oltre trent'anni) nei confronti dei quali appare equo disporre che il giudizio di idoneità venga rinnovato sulla scorta degli elementi del fascicolo personale, ma con riguardo, esclusivamente, agli ultimi anni di carriera.

La proposta di legge che si sottopone alla approvazione e che risponde a criteri di giustizia, consentirà anche al personale femminile del ruolo degli aiutanti, di avvalersi dei benefici in parola, dai quali è stato finora escluso per effetto del divieto di cui all'articolo 4, n. 3, del regolamento 4 gennaio 1920, n. 39, per l'esecuzione della legge 17 luglio 1949, n. 17.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, già dichiarati non idonei per il passaggio al gruppo *B*, di ripetere l'istanza per il passaggio nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.

Nello stesso termine potrà chiedere il passaggio di cui sopra il personale femminile del ruolo degli aiutanti.

Ai fini del giudizio di idoneità, la Commissione Centrale di scrutinio dovrà prendere in esame gli elementi risultanti dai fascicoli personali, limitatamente agli ultimi cinque anni di carriera.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o che, comunque, contrasti con la presente legge.